



Decreto Dirigenziale n. 91 del 06/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE 1069/2009 - SOSPENSIONE A TERMINE DEI NUMERI DI RICONOSCIMENTO CE APPROVAL NUMBER ABP1045COMP2 E ABP1045COMP3 ATTRIBUITI ALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN BISACCIA (AV) ALLA C/DA PIANO DEI MONACI IN DITTA "BIOCOMPOST IRPINO SRL", SU RICHIESTA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che con D.D. SAN/STAP/AV n. 47 del 24/09/2008 è stato riconosciuto idoneo, ai sensi dell'art.15 del Regolamento CE 1774/2002, l'impianto con sede operativa in Bisaccia (AV) alla C/da Piano dei Monaci, in ditta "**BIOCOMPOST IRPINO Srl**" con sede legale in Villamaina (AV) alla C/da Vertoli n.76, come Impianto di Compostaggio per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale di **Categoria 2 e 3** da destinare alla produzione di concimi organici e/o ammendanti, utilizzati come tali o come basi per concimi organici più complessi, con numero di riconoscimento unico CE 1045COMP;
- che il Ministero della Salute ha disposto per gli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale (*ABP Animal By-Products*), riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, l'adeguamento del Sistema informativo SINTESI a quanto previsto dal documento SANCO/7050/2010 del 02/03/2010, che ha fissato una nuova categorizzazione e specifici codici che identificano meglio ciascuna attività riconosciuta e svolta in detti stabilimenti ;
- che lo stesso Ministero ha stabilito un nuovo formato di Approval Number da assegnare anche agli impianti già autorizzati, per i quali ha predisposto un'apposita tabella;

CONSIDERATO

- che tra gli stabilimenti già autorizzati, ai sensi del Regolamento CE 1774/02, rientra lo stabilimento in questione;
- che a seguito di comunicazione di protocollo n.0698526 del 26/08/2010 del Settore Veterinario Regionale, si è provveduto con D.D. SAN/STAP/AV n.39 del 26/10/2010, integrativo del provvedimento di riconoscimento suddetto, alla sostituzione del numero di riconoscimento unico 1045COMP assegnato allo stabilimento in parola, con i nuovi Approval Number CE **ABP1045COMP2 e ABP1045COMP3**;

TENUTO CONTO

- che dal 4 marzo 2011, in sostituzione del Regolamento CE 1774/2002 sono entrati in vigore il Regolamento CE n. 1069/2009 ed il suo applicativo Regolamento UE n.142/2011, per la disciplina del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- che tutti gli stabilimenti riconosciuti, ai sensi Reg. CE 1774/02 mantengono il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, art.55 ;

PRESO ATTO

- che il Servizio Veterinario "A" dell'ASL di Avellino, con nota n.1161 del 22/11/2013, ha trasmesso la richiesta del legale rappresentante della ditta suddetta, di sospensione a termine dei numeri di riconoscimento CE Approval Number **ABP1045COMP2 e ABP1045COMP3** e le attività ad essi collegate, a far data dal 29/10/2013, per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), a causa di mancanza di prodotto da trattare;

RITENUTO

- di dover procedere, ai sensi della DGRC n.377/12 – Capitolo II - lettera M, all'adozione del provvedimento di sospensione volontaria e temporanea dell'attività produttiva nello stabilimento con numeri di riconoscimento CE Approval Number **ABP1045COMP2 e ABP1045COMP3**, per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), come previsto dalla citata deliberazione – Capitolo II - lettera N;

- di condizionare la ripresa dell'attività nello stabilimento in parola, all'espressione del parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino in seguito a specifico sopralluogo, in merito alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento CE 1069/09 e suo applicativo U.E. 142/2011 ;

VISTI

- l'art. 114 del D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 ;
- il Regolamento (CE) n. 1774 del 3 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 181 del 15/02/2005 e successiva modifica;
- il Regolamento CE 1069/2009;
- il Regolamento UE 142/2011 ;
- Il documento SANCO/7050/2010 del 02/03/2010 del Ministero della Salute;
- la D.G.R.C. N.377 del 31/07/2012;
- la DGRC n.612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento 12 "Ordinamento amministrativo della GRC" pubblicato sul BURC n.77 del 16/11/2011;
- il vigente Regolamento n.12/2011 e ss.mm.ii;
- la DGRC n.488 del 31/10/2013;
- il DPGR n.212 del 31/10/2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale al Dott.Mario Vasco;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale – Prevenzione sanità pubblica veterinaria

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto :

- di sospendere temporaneamente, come richiesto dal legale rappresentante, i numeri di riconoscimento CE Approval Number **ABP1045COMP2 e ABP1045COMP3** attribuiti all'impianto sito in Bisaccia (AV) alla C/da Piano dei Monaci, in ditta "**BIOCOMPOST IRPINO Srl**" e l'attività di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di **Categoria 2 e 3** da destinare alla produzione di concimi organici e/o ammendanti, utilizzati come tali o come basi per concimi organici più complessi, con decorrenza dal 29/10/2013, per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), a causa di mancanza di prodotto da trattare;
- di condizionare la riattivazione dei predetti numeri di riconoscimento CE e la ripresa dell'attività nel suddetto stabilimento, all'espressione del parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino in seguito a specifico sopralluogo, in merito alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento CE 1069/09 e suo applicativo U.E 142/2011, entro il termine fissato ;
- di procedere con successivo atto, su richiesta del Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino, alla revoca dei numeri di riconoscimento CE Approval Number **ABP1045COMP2 e ABP1045COMP3** , qualora nel termine concesso l'attività non sia stata ripristinata ;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino per la notifica alla Società interessata, alla Regione Campania - U.O.D. di Prevenzione e sanità pubblica veterinaria, per l'aggiornamento nel Sistema Informatico Nazionale S.INTE.SI, al BURC per la pubblicazione e alla Segreteria di Giunta Regionale.

Il Direttore Generale
Dott. Mario Vasco